
La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

GLI ORGANI REGIONALI

- **Consiglio regionale** (= potere legislativo)
- **Presidente della Giunta regionale** (= vertice dell'esecutivo e capo della Regione)
- **Giunta regionale** (= potere esecutivo)

L'art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'art. 117 Cost.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
-
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;**
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema** e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute; alimentazione**; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Le Leggi Regionali (l.r.)

Le Leggi Regionali sono il prodotto dell'autonomia, anche legislativa che la Cost. riconosce alle Regioni nelle materie indicate all'art 117; vengono emanate dal Consiglio regionale

Statuti delle Regioni ordinarie (approvati con Legge regionale)

Statuti delle Regioni a Statuto Speciale (approvati con Legge Costituzionale).

Il potere regolamentare

I Regolamenti

I Regolamenti sono una fonte normativa sottordinata alla legge, non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge.

Vengono emanati dal governo o da altre autorità nei limiti delle rispettive competenze e in conformità di leggi che attribuiscano loro potere regolamentare (es. Regioni, Province, Comuni, Banca d'Italia, Consob etc.).

Regolamenti governativi di esecuzione: emanati per regolare materie già regolate dalla Legge;

Regolamenti governativi indipendenti: destinati a regolare materie non regolate dalla Legge.

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

- Materie di legislazione statale esclusiva > regolamenti statali, salva delega alle Regioni
- Materie di legislazione concorrente e regionale esclusiva > regolamenti regionali
- Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province > regolamenti comunali e provinciali, regolamenti locali

Usi o consuetudini

Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti (cosiddetto usus) seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (opinio iuris atque necessitatis)

Es. Si parla di usi giuridici in relazione ai contratti di borsa, contratti atipici non disciplinati dal Codice Civile

Le circolari

Non sono fonti del diritto, ma prevedono norme di comportamento o l'interpretazione di una norma

Circolano all'interno della pubblica amministrazione e obbligano a rispettarne il contenuto i dipendenti sottoposti gerarchicamente all'organo che ha emesso la circolare

L'applicazione in concreto delle fonti del diritto

L'importanza della distinzione tra i concetti di disposizione e norma

L'interpretazione delle fonti del diritto

I criteri utili per risolvere le antinomie

La norma giuridica

E' quel precetto obbligatorio rivolto alla generalità delle persone che si trovano in quella determinata situazione di fatto prevista dalla norma

Deve provenire da un organo riconosciuto dallo Stato

Deve essere generale ed astratta

Deve essere obbligatoria

Disposizione e norma

La DISPOSIZIONE è intesa come proposizione normativa o frammento di testo esprimente una proposizione normativa

La NORMA è intesa come risultato del processo interpretativo della disposizione medesima

Interpretazione delle fonti atto

(differenza tra disposizione e norma)



Importanza della distinzione

La norma può essere modificata pur mantenendo ferma una disposizione legislativa nella generalità dei suoi significati

Questo si verifica in modo particolare nelle sentenze interpretative della Corte Costituzionale e nella interpretazione delle disposizioni da parte della giurisprudenza

Un esempio di interpretazione

Disposizione: Art. 59 Cost.: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

Interpretazione: il Presidente è organo, o titolare dell'organo?

Norma A: I senatori di nomina presidenziale non possono essere più di cinque

Norma B: Ogni nuovo Presidente può nominare cinque senatori

Regole sull'interpretazione

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (**interpretazione letterale o grammaticale**) e dalla intenzione del legislatore (**interpretazione teleologica**)

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (**interpretazione analogica**; problema diverso delle lacune; presupposto completezza ordinamento)

Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (**interpretazione sistematica**)